



Dipartimento: DIPARTIMENTO ECONOMICO E OCCUPAZIONALE

Direzione Regionale: AGRICOLTURA

Area: SERVIZI TECNICI E SCIENTIFICI

DETERMINAZIONE

N. C2446 del 14/10/2010

Proposta n. 17055 del 12/10/2010

Oggetto:

D.M. 30/10/2007 "Misure d'emergenza provvisorie per impedire la diffusione del cinipide del castagno, *Dryocosmus kuriphilus* Yasumatsu, nel territorio della Repubblica Italiana. Recepimento Decisione della Commissione 2006/464/CE".
Istituzione zona di insediamento nell'intero territorio della Regione Lazio

Proponente:

Estensore	SINTINI ANDREA	_____
Responsabile del procedimento	SINTINI ANDREA	_____
Responsabile dell' Area	G. SINATRA	_____
Direttore Regionale	VICARIO R. OTTAVIANI	_____
Direttore Dipartimento	G. MAGRINI	_____
Protocollo Invio		_____
Firma di Concerto		_____

Determinazione

OGGETTO: D.M. 30/10/2007 “Misure d’emergenza provvisorie per impedire la diffusione del cinipide del castagno, *Dryocosmus kuriphilus* Yasumatsu, nel territorio della Repubblica Italiana. Recepimento Decisione della Commissione 2006/464/CE”. Istituzione zona di insediamento nell’intero territorio della Regione Lazio.

IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO ECONOMICO ED OCCUPAZIONALE

su proposta del Direttore Regionale Vicario Agricoltura

VISTA la Legge Regionale 18 febbraio 2002 n.6, concernente ”Disciplina del sistema organizzativo della Giunta e del Consiglio e disposizioni concernenti la dirigenza ed il personale regionale” e successive modificazioni;

VISTO il Regolamento di organizzazione degli Uffici e dei Servizi della Giunta Regionale n.1 del 6 settembre 2002 e successive modificazioni;

VISTA la decisione della Commissione delle Comunità Europee n. 2006/464/CE del 27 giugno 2006 che stabilisce misure di emergenza provvisorie per impedire l’introduzione e la diffusione nella Comunità di *Dryocosmus kuriphilus* Yasumatsu;

VISTO l’ISPM 10 FAO del 1999 che, al punto 1.1, definisce il luogo di produzione indenne ed il sito di produzione indenne quali mezzi per assicurare l’esportazione di materiale vegetale in quanto forniscono al destinatario la garanzia della sicurezza dall’avversità fitosanitaria, e precisa le procedure e le misure, quali controlli, monitoraggi ed ispezioni, che devono essere adottate per la dichiarazione ed il mantenimento dell’indennità del luogo o del sito di produzione;

VISTO l’ISPM 5 FAO del 2007 che fornisce le definizioni di “luogo di produzione indenne” e di “sito di produzione indenne” quale porzione del primo;

VISTO il Decreto Legislativo n. 214, del 19 agosto 2005: “Attuazione della Direttiva 2002/89/CE concernente le misure di protezione contro l’introduzione e la diffusione nella Comunità di organismi nocivi ai vegetali e ai prodotti vegetali” che all’articolo 50 indica tra le competenze del Servizio Fitosanitario Regionale, quella di prescrivere tutte le misure ufficiali ritenute necessarie al controllo di organismi nocivi ;

VISTA la Legge Regionale 11 giugno 1996, n. 20, concernente la disciplina del Servizio Fitosanitario Regionale;

VISTO il Decreto del Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali del 30/10/2007 “Misure d’emergenza provvisorie per impedire la diffusione del cinipide del castagno, *Dryocosmus kuriphilus* Yasumatsu, nel territorio della Repubblica Italiana. Recepimento Decisione della Commissione 2006/464/CE”;

VISTA la DGR 27 febbraio 2007, n.118 concernente: “Misure di profilassi fitosanitaria contro la diffusione del cinipide galligeno del castagno, *Dryocosmus kuriphilus* Yasumatsu, nel territorio della Regione Lazio”, con la quale sono state individuate aree focolaio in cui è stata accertata la presenza del cinipide galligeno del castagno *Dryocosmus kuriphilus* Yasumatsu ed e’ stata delegata al dirigente del servizio fitosanitario regionale l’emanazione di provvedimenti di individuazione e delimitazione di nuove zone focolaio;

VISTE le raccomandazioni del Servizio Ispettivo Europeo, contenute nel report DG SANCO n.2010-8601, formulate a seguito dell'ispezione comunitaria FVO dell'1-12.3.2010 che ha riguardato, tra le altre lotte obbligatorie, anche quella al cinipide del castagno e che, per quanto riguarda questa avversità, raccomandano anche di “assicurarsi che il movimento delle piante ospiti all'interno e all'esterno della zona delimitata sia vietato a norma dell'allegato II, sezione II della decisione 2006/464/CE”;

VISTE le Determinazioni del Direttore del Dipartimento Economico Occupazionale n. 453 del 29/2/2008, n. C1870 dell'8.8.2008, n. C1825 del 17/07/2009 concernenti “D.M. 30/10/2007. Misure d'emergenza provvisorie per impedire la diffusione del cinipide del castagno, *Dryocosmus kuriphilus* Yasumatsu, nel territorio della Repubblica Italiana. Recepimento Decisione della Commissione 2006/464/CE. Istituzione della zona di insediamento nel territorio della Regione Lazio”;

CONSIDERATO che nel corso del 2010 è stata accertata la diffusa presenza del cinipide nei territori comunali di Antrodoco, Borgovelino, Collalto Sabino, Concerviano, Longone Sabino e Micigliano, tutti in provincia di Rieti e tutti esclusi dalle precedenti determinazioni;

RITENUTO che anche in questi nuovi territori, l'applicazione delle misure prescrittive di eradicazione previste per le aree focolaio non comporterebbe più alcun vantaggio, in quanto l'estensione delle aree infestate e l'elevato livello di presenza dell'organismo nocivo e' ormai tale da non poter ritenere possibile, allo stato attuale delle conoscenze fitosanitarie, l'eradicazione dell'insetto e che pertanto tali aree debbano essere inserite nella zona di insediamento;

CONSIDERATO che la Regione Marche, contermini al Lazio, con propria Determinazione n.579 del 6.8.10 del Dirigente del Dipartimento Economico Occupazionale concernente: “D.M. 30/10/2007 “Misure d'emergenza provvisorie per impedire la diffusione del cinipide del castagno, *Dryocosmus kuriphilus* Yasumatsu, nel territorio della Repubblica Italiana. Istituzione di zone di insediamento nelle Marche. Annullamento della Determina del Dirigente n.451 del 22.6.09 – anno 2010”, nel riportare i focolai di infestazione nelle Marche include, nei 15 km della fascia tampone, i comuni più settentrionali della provincia di Rieti, ovvero Accumoli ed Amatrice;

CONSIDERATO che la Regione Abruzzo e la Regione Umbria, contermini al Lazio, rispettivamente con nota prot.1853 del 6.7.10 e con Determinazione n.276 del 7.5.10 del Dirigente del Servizio Tecnico Agronomico della ARUSIA, hanno comunicato che è esclusa la presenza di cinipide nei rispettivi comuni contermini alla provincia di Rieti;

RITENUTO pertanto necessario, ai sensi degli art. 8 e 9 del DM 30/10/2007, dover ridefinire la zona di insediamento, individuata con la Determinazione del Direttore del Dipartimento Economico Occupazionale n. C1825 del 17.7.2009, inserendo nella stessa anche le nuove aree dove è stata accertata la presenza del cinipide nel 2010, con la relativa fascia tampone di 15 km, coprendo così complessivamente l'intero territorio della Regione Lazio, più una fascia tampone che ricade nei territori delle regioni contermini, cui spetta la delimitazione puntuale;

CONSIDERATO che occorre definire gli obblighi e i divieti conseguenti alla nuova delimitazione;

CONSIDERATO che tutte le decisioni comunitarie in materia di emergenze fitosanitarie consentono, secondo gli ISPM 5 e 10, e con le dovute modalità, la creazione di luoghi di produzione indenni e che solo la decisione relativa al cinipide non la prevede;

CONSIDERATO che il DM 30.10.07 prevede, all'art.12, la movimentazione di materiale di *Castanea* previa autorizzazione del Servizio fitosanitario regionale;

CONSIDERATO che tale autorizzazione è temporanea e subordinata al rispetto della procedura approvata dal Comitato fitosanitario nazionale nella seduta del 20/2/2008, la quale prevede l'obbligo per i vivaisti ed i centri di giardinaggio di mantenere i vegetali di *Castanea*, nel periodo compreso tra il 1° maggio ed il 31 ottobre di ciascun anno, sotto una struttura ricoperta con reti antinsetto a maglie massimo di 1 mm, distanziata dalla chioma e con ingresso attraverso una doppia porta antinsetto;

CONSIDERATO che per i periodi di movimentazione, ovvero primo novembre-30 aprile, e grazie alla copertura con reti anti-insetto ed agli scrupolosi controlli che in tali casi sono previsti il rischio fitosanitario è nullo;

CONSIDERATO che l'autorità competente ad eventuali modifiche del DM 30.10.07 di lotta obbligatoria al cinipide è il MIPAAF;

CONSIDERATO che altre regioni italiane, alla luce del DM 30.10.07, consentono la movimentazione di materiale di *Castanea* a seguito delle previste particolari procedure ed autorizzazioni, e che pertanto non consentire tale movimentazione costituirebbe una evidente sperequazione per i vivai del Lazio;

RITENUTO, sino all'emanazione di nuove norme, ai sensi dell'articolo 12, punti 2 e 3, del DM 30/10/2007, che i vegetali di *Castanea* prodotti nella zona di insediamento possano essere movimentati, limitatamente al periodo 1° novembre di ciascun anno – 30 aprile dell'anno successivo, all'interno ed all'esterno della zona d'insediamento stessa, soltanto con una specifica autorizzazione annuale rilasciata dal Servizio Fitosanitario Regionale, a seguito di ispezioni, e secondo la procedura approvata dal Comitato fitosanitario nazionale nella seduta del 20/2/2008, che prevede l'obbligo per i vivaisti ed i centri di giardinaggio di mantenere tali vegetali, nel periodo compreso tra il 1° maggio ed il 31 ottobre di ciascun anno, sotto una struttura ricoperta con reti antinsetto a maglie massimo di 1 mm, distanziata dalla chioma e con ingresso attraverso una doppia porta antinsetto;

DETERMINA

per quanto in premessa;

ai sensi dell' articolo 50 del Decreto Legislativo 214/2005 e del combinato disposto degli articoli 8 e 9 del Decreto del Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali del 30/10/2007:

- di delimitare la zona di insediamento, in cui è stata accertata ufficialmente la presenza del cinipide galligeno del castagno e in cui non si ritiene più possibile la sua eradicazione. La zona di insediamento, comprendente l'intero territorio regionale, è costituita dall'area infestata, dove la presenza del cinipide è stata confermata, e da una fascia tampone con un limite di almeno 15 Km al di là del confine dell'area infestata. La fascia tampone oltre al territorio laziale comprende anche parte dei territori delle regioni contermini Abruzzo, Toscana, Umbria, Molise, Campania, e la sua puntuale definizione è competenza delle relative amministrazioni regionali. La zona delimitata è inserita nella cartografia allegata alla presente deliberazione e di essa facente parte integrante;

- di disporre il divieto di movimentazione dei vegetali di *Castanea* prodotti nella zona di insediamento, sia all'interno sia all'esterno della zona d'insediamento stessa. Tale movimentazione è possibile, ai sensi dell'articolo 12, punti 2 e 3, del DM 30/10/2007, e limitatamente al periodo 1° novembre di ciascun anno – 30 aprile dell'anno successivo esclusivamente con una specifica autorizzazione annuale rilasciata dal Servizio Fitosanitario Regionale, a seguito di ispezioni, e secondo la procedura approvata dal Comitato fitosanitario nazionale nella seduta del 20/2/2008, che prevede l'obbligo per i vivaisti ed i centri di giardinaggio di mantenere tali vegetali, nel periodo compreso tra il 1° maggio ed il 31 ottobre di ciascun anno, sotto una struttura ricoperta con reti antinsetto a maglie massimo di 1 mm, distanziata dalla chioma e con ingresso attraverso una doppia porta antinsetto;
- di disporre, ai sensi dell'art.12 punto 4, del D.M. 30/10/2007, che il Servizio Fitosanitario Regionale possa rilasciare specifiche autorizzazioni, a seguito di valutazione del rischio fitosanitario, all'introduzione temporanea nella zona di insediamento, dal 1° novembre al 30 aprile dell'anno successivo, di vegetali di *Castanea* accompagnati da passaporto delle piante e prodotti conformemente a quanto disposto dall'articolo 6 dello stesso decreto, ai fini del loro immagazzinamento e condizionamento;
- di fare obbligo ai proprietari o conduttori a qualsiasi titolo dei terreni dove sono presenti piante del genere *Castanea spp.*, destinate alla produzione di legno o di frutto, ricadenti nella zona di insediamento, al rispetto delle disposizioni del presente atto e di ogni altra prescrizione imposta dall'Area Servizi Tecnici e Scientifici, Servizio Fitosanitario Regionale, ai sensi delle vigenti disposizioni in materia fitosanitaria.

Le presenti misure di emergenza fitosanitaria entrano in vigore a far data dal presente atto.

Per quanto non previsto nella presente deliberazione si fa riferimento al Decreto Ministeriale 30/10/2007 e al D.lgs n. 214/2005.

Fatta salva l'applicazione dell'art. 500 del codice penale, gli inadempienti alle disposizioni di cui alla presente deliberazione sono soggetti alle sanzioni amministrative stabilite dall'art. 54 del Decreto Legislativo 19 agosto 2005, n° 214.

La presente Determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio e sul sito web del Servizio fitosanitario.

IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO
(Dott. Guido Magrini)

ZONA DI INSEDIAMENTO
(Decisione della Commissione n. 464 del 27/06/2006)

